



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 153 del 06/11/2013 -**  
**Determinazione nr. 2639 del 06/11/2013**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Carlo Delle Vedove s.r.l. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su fossato autostradale e su fossato adiacente al punto vendita (suolo) di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento, ad uso stazione di servizio autostradale, ubicato a Porcia, Foglio n. 16 – Mappale n. 284.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il signor Egidio Delle Vedove nato a Gruario (VE) il 16.09.55 in qualità di Legale Rappresentante della Società Carlo Delle Vedove s.r.l., con sede legale in Portogruaro (VE), via Schiapparelli, n. 6, ha presentato istanza, datata 19.04.2013 assunta al prot. n. 37886 del 29.04.2013, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su fossato (suolo) di acque meteoriche di dilavamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2634 del 12.11.2009;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 28.10.2013 pervenute tramite posta elettronica in data 04.11.2013;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati, sottoscritti dal titolare dello scarico e di data 28.10.2013:

- scheda di rilevamento di scarico;
- dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di deroga, con allegato estratto planimetrico C.T.R.;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2634 del 12.11.2009 sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- fascicolo comprendente: “relazione tecnico illustrativa – documentazione fotografica – specifiche tecniche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale”;
- Tav. 01A - valida solo per estratto C.T.R. in scala 1:5.000, datata 25.02.05;
- Tav. 07B - Planimetria stato di progetto in scala 1:200, datata 08.07.05;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 19.04.2013;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente

autorizzazione che:

trattasi di area di servizio per il rifornimento carburanti su viabilità autostradale;

le acque che generano lo scarico individuato in Tavola 07B come “zona B” derivano dal dilavamento meteorico delle zone di erogazione poste sotto pensilina e di una porzione di piazzale ad essa adiacente;

le acque che generano lo scarico individuato in Tavola 07B come “zona D” derivano dal dilavamento meteorico delle zone di carico dei serbatoi interrati e di una porzione di piazzale ad esse adiacente;

le acque reflue sopra descritte sono inviate ciascuna ad un proprio sistema di trattamento in continuo, costituito da una vasca di sedimentazione tipo “NEUTRASED LT5000” e da un disoleatore dotato di filtro a coalescenza tipo “NEUTRASTAR GN30”, entrambi della potenzialità di 30 l/s;

a monte degli impianti di trattamento della “zona B” e della “zona D” sono presenti due vasche di accumulo di emergenza da 5.000 litri nelle quali, mediante valvola di emergenza manuale, è possibile convogliare gli scarichi idrici nel caso di sversamenti accidentali di oli o idrocarburi;

le acque così trattate sono inviate agli scarichi, rispettivamente di “zona B” e “zona D”, su fossato di scolo autostradale e su fossato adiacente al punto vendita;

a valle di ciascun sistema di trattamento è previsto un pozzetto per il prelievo dei campioni;

una parte delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture e delle aree di transito, manovra e parcheggio trova sbocco nei medesimi condotti di scarico, a valle del pozzetto di prelievo dei campioni; vi sono altri sbocchi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive, commerciali o di servizi, anche passive, che trasportano con sé elementi residuali e non oggetto della presente autorizzazione;

gli scarichi avvengono su fossato (suolo) in quanto la più vicina rete fognaria dista circa 1,5 Km dall’insediamento e il corso idrico superficiale più vicino (Rio Laguzza) è ad una distanza di circa 800 m, inoltre sarebbe necessario “...attraversare una strada...” con costi eccessivamente onerosi;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 46846 del 04.06.2013, è stato comunicato l’avvio del procedimento e con successiva nota “*Richiesta integrazioni*” prot. n. 60168 del 24.07.2013 sono stati informati anche l’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l’Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Porcia;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell’autorizzazione il Legale Rappresentante della Società ha dichiarato che “*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*”;

VISTO l’art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell’insediamento, che lo stesso venga autorizzato “*fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sentita al riguardo anche l’ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali*”;

DATO ATTO del seguente parere espresso dall’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dalla Provincia di Pordenone e dall’A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale”, per quanto riguarda i limiti allo scarico e gli autocontrolli, in occasione dell’incontro tecnico-istruttorio del 11.11.2009 “*deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall’art. 103 c. 3 e, per il parametro solventi organici*”;

*aromatici totali, il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; vengano effettuati su reflui allo scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, gli autocontrolli su idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali”;*

FATTO PRESENTE che il parere espresso, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008, in occasione del succitato incontro tecnico-istruttorio congiunto del 11.11.09, come concordato nell'incontro del 05.04.13, mantiene la propria validità;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 24.05.13, eseguita dalla Società G&S Group Srl, su incarico della Società, come da nota del 24.05.13, introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 3197 del 30.05.13;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi, € 110,00 in presenza di due punti di scarico, riguardano il costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia e pertanto la Società deve versare a conguaglio € 10,00 che andranno introitati al Cap. 3580.20;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a “Tutela delle acque dall'inquinamento” e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al

conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Carlo delle Vedove s.r.l., con sede legale in Portogruaro (VE) via Schiapparelli, n. 6, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per la sede ubicata al F. n. 16, mappale n. 284 del comune di Porcia, agli scarichi dalla “zona B” e dalla “zona D” di acque meteoriche di dilavamento su fossato autostradale e su fossato adiacente al punto vendita (suolo), come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Gli scarichi delle acque possono avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere rispettati il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 del decreto medesimo e per il parametro solventi organici aromatici totali il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - b) gli scarichi dalla “Zona B” e dalla “Zona D” devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
  - c) sui reflui agli scarichi, a piè di ciascun impianto di trattamento, vengano effettuati gli autocontrolli, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui parametri solventi organici aromatici totali e idrocarburi totali;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
  - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche,

in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 11.11.2017. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno alla ditta sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso la ditta;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse.
13. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Porcia, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 06/11/2013

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 06/11/2013 03:19:01

IMPRONTA: 3076B4EE1AD321D99B2E261DA7802BADDBD5537277CF2A072459A28F357D387D  
DBD5537277CF2A072459A28F357D387DB03F480B600D5DA73F8F80EEEC9734EA  
B03F480B600D5DA73F8F80EEEC9734EAEC4A7A6782E68F17B4018307E7BAD02F  
EC4A7A6782E68F17B4018307E7BAD02FB036BE36718D4307CE06D43B028843EC